

degli ordini degli artigiani all'Ordine degli Avvocati, si cade nell'anzidetto errore di convertire in assioma una regola, e di applicare un principio liberale anche là dove praticamente riesce distruttivo della libertà. Le corporazioni degli artigiani non ebbero alcuna missione sociale. La missione loro era ridotta (dopo cessati gli organamenti repubblicani) a mantenere privilegi oppressivi degli individui facilmente convertiti in monopolio; e perciò caddero senza compianto. Ma l'Ordine degli Avvocati ha dalla sua propria natura, e sotto qualunque forma di governo, una missione antica quanto il primo patrono che sorse ad impedire che col pretesto del diritto si violasse il diritto. Missione sociale che consiste nel frenare gli abusi del potere esecutivo e servire di appoggio al potere giudiziario nella eterna lotta che si è agitata fra queste due forze vivificatrici della società civile. Larghissimo e fruttoso fu il contributo che in tutti i tempi recarono gli Avvocati alla causa del progresso liberale. E gli oscuranti se ne ricordano, e se ne vendicano con una guerra sleale che corre tutta la linea a partire dalla nera calunnia giungendo fino alle sciocche e basse armi del ridicolo. Ma il popolo intelligente non può lasciarsi illudere da queste velleità retrive. Il popolo intelligente sa che la celebre resistenza opposta alle immanità del Duca d'Alba dai Giure-consulti di Fiandra non fu un fatto eccezionale ma il tipo costante e caratteristico degli Avvocati. Il popolo intelligente sa che gli Avvocati sono una milizia; sono i tribuni degli oppressi contro gli oppressori; sono l'avanguardia del potere giudiziario: quindi il bisogno che essi abbiano potenza valevole a resistere alla perpetua tendenza invasiva del potere esecutivo. Quindi necessità che siano costituiti in corpo; necessità che questo corpo sia tale per numero e per dignità ad imporre rispetto; necessità che questo corpo sia indipendente dagli organi del Governo, ai quali (stretti sempre

in un terribile sodalizio) male può opporre una valida resistenza un solo individuo od anche una riunione accidentale di pochi individui, che per lo stesso fatto della propria riunione può fornire pretesto ai suoi avversarii di calunniarne le intenzioni, e dare malignamente il colore di opposizione *politica* ad un'opposizione meramente *giuridica* e diretta a tutelare gli ordini di giustizia. Un medico per combattere un morbo e vincerlo non ha bisogno di dire io mi chiamo legione ed ho altri cento con me. Ma un Avvocato che voglia pigliare a petto la opposizione ad un sopruso di un organo del potere ha bisogno di alleati che sieno solidali con lui.

Così avviene che la storia ci mostra gli Avvocati costituiti in una corporazione fino dai tempi di Ulpiano. E Dumazeau (*Le barreau Romain, Paris, 1858, cap IV*) ricorda i privilegi dei quali quella corporazione si volle arricchita. Privilegi che variavano di importanza secondoché l'Avvocato aveva preferito di iscriversi all'Albo del Pretorio o al Proconsolato d'Asia. E il codice Giustiniano (*lib. II, tit. VII, constit. 14*) ci ha conservato le splendide parole dell'Imperatore Leone — ivi — *Advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum, suaeque defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi, quam si praeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos, qui gladiis, clypeis, et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi munimine, laborantium spem, vitam et posteros defendunt.* Le quali parole di un autocrate fanno singolare contrasto avverso gli attacchi contemporanei diretti in onta al nobile ceto da un orgoglioso militarismo, e dalla leggerezza di certi mirmidoni dei quali la destrezza di facetare tiene le veci di ogni sapienza.

Aggiungasi che le funzioni dell'Avvocheria sono di ben altra natura che quelle di un artigiano. Questi non ha bisogno di sorveglianza speciale nell'esercizio dell'arte sua; la concorrenza è il suo giudice; né è da temersi che un Pubblico Ministero possa ingiungergli di cessare dai suoi telai o di non servire un determinato avventore. Non è lo stesso dei patroni. La delicatezza delle loro funzioni rende interessante che una serie di atti i quali non sono delitti si moderino per amore della stessa dignità della professione. Questi moderatori furono sempre le Camere ed i Consigli d'Ordine. Abolite la disciplina razionale dell'Ordine, e presto vedrete impossessarsi di una disciplina arbitraria i Procuratori del Re, ed anco (se altro non volete) i Questori; ed ecco tutti gli Avvocati sottoposti alla giurisdizione degli organi del potere esecutivo, e spogliati affatto di quella indipendenza che è necessaria a mantenere il loro coraggio e la loro forza nel difficile e pericoloso servizio delle civili libertà.

Ecco in rapido cenno i pensieri miei. Tutto ciò che in una civile consociazione diminuisce i modi legali e pacifici di frenare gli abusi del potere esecutivo, è *illiberale*: esso conduce per primo passo alla tirannide, la quale presto o tardi trascina al disperato e periglioso rimedio dei tumulti di piazza.

Firenze, 16 settembre 1874.

A questo scritto nella sua prima pubblicazione, Lucca tip. Giusti, fu premessa la seguente dedica — AI MIEI CONFRATELLI — DELLA CURIA DI LUCCA — OFFRO QUESTO MIO SCRITTO — A TESTIMONIANZA — DI AFFETTO IMPERITURO — Lucca 30 ottobre 1874.